



COMUNA DE IRGOLI
Provintzia de Nugoro

Area Amministrativa e de Vigilàntzia

COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro

Area Amministrativa e di Vigilanza

ORDINANAZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUARDO LO SMALTIMENTO DI CARCASSE BOVINE
TRAMITE INTERRAMENTO IN ZONA ISOLATA

Prot. n.1980/2012

Irgoli il 02 aprile 2012
Irgoli su 02 de aprile 2012

Ordinanza n. 11/2012

All'Ufficio del Veterinario
Distretto di 08028- OROSEI -

Comando Stazione Carabinieri – IRGOLI -

Sito Istituzionale Albo Pretorio on line - SEDE –

All'Area di Vigilanza - SEDE –

IL SINDACO

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto in particolare l'art. 118 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento Polizia Veterinaria" e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 . 833, art. 32;

Vista la L.R. 8 luglio 1985, n.15;

Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

Visto il D.Lvo 22 maggio 1999 n. 196;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Visto il Reg. 1774/2002/CE relativo ai principi generali in materia di legislazione alimentare;

Visto l'allegato il punto "C" del Reg. 811/2003/CE;

Visto il Reg. Comunitario n. 1069/2009 sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale;

Visti in particolare i punti 50 e 51 delle considerazioni iniziali, l'art. 3 par. 239 e l'art. 19 dello stesso reg.,
relativi alle deroghe per le zone isolate;

Vista la circolare n. 16046 del 24/07/2009 dell'Ass.to Reg.le all'igiene e Sanità, relativa allo smaltimento delle
carcasse animali in zone isolate;

Vista la circolare n. 23793 del 19.10.2011 dell'Ass.to reg.le all'igiene e sanità, con la quale si comunica la sospensione
del funzionamento dell'unico impianto esistente in Sardegna autorizzato al trattamento termico dei sottoprodotti
di origine animale;

Vista la richiesta del Servizio veterinario della ASL n. 3 di Orosei Distretto di Siniscola, del 30.03.2012 prot. n°366/2012
pervenuta a questo ufficio in data 02.04.2012 prot. n°1958;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale mediante ditte autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002, oggi sostituito dal Regolamento (CE) 1069/2009, è estremamente, difficoltoso ed oneroso per la

cronica e strutturale carenza di impianti autorizzati all'esecuzione del trattamento termico in tutto il territorio della Sardegna;

2. A prescindere dagli aspetti economici, la scarsa numerosità di strutture regionali autorizzate e le difficoltà connesse allo smaltimento di SOA presso impianti extraregionali hanno spesso determinato frequenti e non trascurabili interruzioni dello stesso, che spesso si risolvono in una vera e propria impossibilità materiale di smaltire le carcasse degli animali morti mediante incenerimento; impossibilità che risulta tuttora permanente in molti casi anche per i ruminanti;
3. Il regolamento (CE) n. 178/2002, che contiene i principi generali in materia di sicurezza alimentare, stabilisce in modo inequivocabile che le misure in materia di legislazione alimentare devono essere basate sull'analisi del rischio, nel rispetto dei principi di precauzione e di proporzionalità;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire al fine di prevenire l'abbandono nei pascoli delle carcasse di animali morti, potenziare la sorveglianza sanitaria sulle aziende zootecniche e sugli animali selvatici al fine di prevenire la diffusione di malattie animali sul territorio;

ORDINA

L'interramento della carcassa individuata nel territorio del Comune di Irgoli in Loc. Ghilisti nel rispetto delle prescrizioni previste:

1. L'interramento deve essere localizzato in una posizione distante almeno 100 metri da corsi d'acqua, bacini idrici o pozzi, ed in ogni caso realizzato in modo tale da scongiurare il rischio di inquinamento idrico;
2. L'interramento deve essere realizzato in modo tale da garantire che animali carnivori od onnivori non riescano ad avere accesso alla carcassa sotterrata;
3. Qualora non si tratti di terreno roccioso o recintato, la fossa deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Profondità di almeno due metri;
 - Superficie pari ad almeno 1 m2 ogni due quintali di peso vivo della carcassa interrata;
 - Copertura della carcassa con uno strato di terra di almeno 2 metri;
 - Il fondo della fossa e la carcassa dell'animale deve essere cosparsa di idrossido di calcio.

Gli organi della Vigilanza ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO

f.to (Giovanni Porcu)

COMUNA DE IRGOLI
Provintzia de Nugoro



Area Amministrativa e de Vigilàntzia

COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro

Area Amministrativa e di Vigilanza

Ordinanza n°11/2 012

Prot. n. 1980/2012

Irgoli il 02 aprile 2012
Irgoli su 02 de aprile 2012

**ORDINANAZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUARDO LO SMALTIMENTO DI CARCASSE BOVINE
TRAMITE INTERRAMENTO IN ZONA ISOLATA**

All'Ufficio del Veterinario
Distretto di 08028 – OROSEI -

Comando Stazione Carabinieri – IRGOLI -

Sito istituzionale Albo Pretorio on line - SEDE-

Al Comando Vigili Urbani - SEDE-

In allegato alla presente si invia copia dell'Ordinanza Sindacale n° 11/2012 in data odierna relativa all'oggetto, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

IL SINDACO

f.to (Giovanni Porcu)